

COMUNE di CASTEL S. GIORGIO PROVINCIA DI SALERNO
04 AGO. 2017
Prot. N. 15988



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Oggetto: NUOVA DISCIPLINA DEI TRATTENIMENTI MUSICALI EFFETTUATI PRESSO ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO

IL SINDACO

VISTA la domanda crescente da parte di titolari di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di effettuare piccoli trattenimenti musicali e canori, in particolare karaoke, quali attività accessorie a quella principale di somministrazione svolta nei medesimi locali;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale, riconoscendo l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, è consapevole che le stesse potrebbero costituire causa di disturbo alla quiete pubblica, anche nelle ore serali e notturne;

RAVVISATA la necessità di adottare una nuova disciplina dei trattenimenti musicali e delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, atta a garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza di svago e sano divertimento e la tutela della quiete e della sicurezza pubblica;

PRESO ATTO della necessità di aggiornare la disciplina adottata con Ordinanza Sindacale n. 109 del 20 luglio 2015 nella materia oggetto del presente provvedimento, anche in ragione dell'intervenuta modifica della normativa a seguito dell'emanazione del d.lgs 222/2016;

VISTO il d.lgs 222/2016 avente ad oggetto "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della l. 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il DPR 19 ottobre 2011, n. 227 recante il "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese";

VISTA la l. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

VISTO l'art. 50, comma 7, della l. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

CONSIDERATO che l'art. 54, comma 3, del d.lgs n. 267/2000 conferma la potestà ordinatoria del Sindaco in relazione a specifiche necessità di salvaguardia della sicurezza e quiete pubblica, nel cui



ambito è compreso l'esercizio delle azioni finalizzate alla tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità dell'area urbana

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono espressamente richiamati:

- di revocare l'Ordinanza Sindacale n. 109 del 20/7/2015;
- di dettare le seguenti disposizioni inerenti gli orari e le modalità di svolgimento di trattenimenti musicali, quale attività accessoria a quella principale di somministrazione di alimenti e bevande, e di attività di pubblico spettacolo e di intrattenimenti;

1. Orari attività trattenimenti musicali

I trattenimenti musicali possono essere svolti nei seguenti orari

- dal lunedì al mercoledì: dalle 20,00 alle 24,00
- dal giovedì alla domenica: dalle 19,00 alle 01,30

Non è consentito derogare a detti limiti di orario se non nelle seguenti modalità. Con motivata istanza presentata al Sindaco con almeno 5 gg di preavviso rispetto alla data prevista per l'evento, è possibile chiedere che anche per trattenimenti svolti dal lunedì al mercoledì siano applicati gli orari (19,00-1,30) previsti per il fine settimana.

Con provvedimento motivato, l'Autorità comunale può disporre per oggettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico ed ambientale, in caso di grave e perdurante disturbo alla quiete pubblica, divieti e limitazioni allo svolgimento di trattenimenti musicali all'aperto, nonché nelle aree di pertinenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Modalità di svolgimento trattenimenti musicali

Per lo svolgimento di qualsiasi forma di trattenimento i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché gli organizzatori dell'evento sono tenuti al rispetto della vigente normativa in materia, attualmente dettata dal d.lgs 222/2016 e dalle ulteriori disposizioni ivi richiamate, nonché in conformità della modulistica e delle indicazioni presenti sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

In caso, qualora il trattenimento preveda l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o comunque l'utilizzo di strumenti musicali, l'organizzazione dell'evento o il titolare dell'esercizio di somministrazione dovrà presentare, ai sensi del dpr 447/95, art. 8, all'Ufficio Ambiente del Comune:

- comunicazione di impatto acustico, ove non siano superati i limiti di zonizzazione comunale;
- richiesta di nulla osta di impatto acustico, ove siano superati i limiti previsti dalla zonizzazione comunale. In tale ultima ipotesi il trattenimento non potrà svolgersi fino al rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio Ambiente.

3. Tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità

Al fine di assicurare la tutela degli interessi dei cittadini che risiedono in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per contrastare fenomeni di degrado urbano, gli organizzatori dei trattenimenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità:

- a provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni, antistanti ed adiacenti l'area di svolgimento del trattenimento, evitando esposizione o cumuli di rifiuti e mettendo a disposizione dei partecipanti o astanti idonei contenitori per mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;
- somministrare, durante le ore serali e notturne, alimenti e bevande esclusivamente in contenitori di plastica, carta o latta, evitando l'utilizzo di contenitori in vetro in quanto potenzialmente pericolosi per la sicurezza;



- prevenire o impedire nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi da parte degli avventori o astanti nelle aree esterne l'esercizio, richiedendo, se necessario, il tempestivo intervento delle forze dell'ordine.

4. Sanzioni

L'inosservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sarà sanzionata, ai sensi dell'art. 17 bis co. 2 del RD 773/1931 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 ad euro 3098,00.

5. Entrata in vigore

La presente ordinanza annulla la precedente ordinanza 109/2015, verrà pubblicata all'albo pretorio del comune ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua Pubblicazione.

È altresì disposta la divulgazione tramite il sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio ed al Comando della Polizia Locale.

Gli organi di Polizia preposti sono tenuti alla vigilanza, in merito al rispetto del presente provvedimento.

Castel San Giorgio, 4 agosto 2017



Il Sindaco